

Trieste, 30 giugno 2020



Tribunale per i Minorenni di Trieste

Alla cortese attenzione di

Giudici Togati e Giudici Onorari

Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:
Gorizia
Pordenone
Udine
Trieste

Al Direttore, ai Funzionari
e a tutto il Personale Amministrativo

loro rispettive sedi

e, p.c.

al Presidente della Corte d'Appello
al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste
all'USSM

loro rispettive sedi

All'ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura
VII Commissione
Settima-emergenzacovid@cosmag.it

Oggetto: DL 30 aprile 2020 n. 28 "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 2020 n. 70.

Premesso:

che con la legge di conversione citata in oggetto si dispone – all'art. 3, comma 1, lettera b bis) – che "al comma 6, primo periodo, le parole '31 luglio 2020' sono sostituite dalle seguenti '30 giugno 2020' ", e che il medesimo articolo dichiara soppressa la lettera i) dell'art. 83 del dl n. 18/2020 che, come modificata dal dl n. 27/2020, così recitava:



“ovunque ricorrano nell’articolo [83] le parole ‘30 giugno 2020’ sono sostituite dalle seguenti ‘31 luglio 2020’;
che, pertanto, è stato ripristinato il termine originario del 30 giugno 2020 con conseguente ripristino (sotto tale aspetto) del testo originario dell’art. 83 del citato DL n. 28/2020 come convertito nella legge 27/2020 (il testo cioè del dl 18/2020);
che, conseguentemente, dalla data del 30 giugno 2020 deve ritenersi venuto meno ogni potere eccezionale derogatorio dei capi degli uffici giudiziari di adottare misure organizzative “...al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” (comma 6 art. 83 cit.) ;
che, in particolare, quindi, deve ritenersi venuto meno il potere (commi 6 e 7 dell’art. 83 citato) di limitare l’accesso agli uffici, l’orario e le modalità di accesso ad uffici e servizi e di impartire “linee guida” per fissazione e trattazione dei procedimenti;
tutto ciò premesso, confermata la propria comunicazione di data 5 giugno 2020 con la quale si poneva termine alla modalità di lavoro in così detto *smart working* a far tempo dal 27 giugno 2020 (protocollo 6.6.2020 28 I);

comunica

che dal 1° luglio 2020 devono essere ripristinati i servizi di cancelleria così come erogati prima della emergenza Covid -19 con conseguente cessazione di efficacia del proprio provvedimento di data 16 marzo 2020 protocollo 17.3.2020 n. 2091 U;
che deve, altresì, ritenersi cessata l’efficacia del provvedimento relativo alla turnazione della presenza dei magistrati in sede (protocollo interno n. 25/2020), nonché dei provvedimenti protocollo 23.3.2020 n. 2271 U, protocollo 3.4.2020 2492 U e protocollo 26.5 2020 3626 U in ordine alle modalità di trattazione degli affari civili e penali.

Rimane confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza: distanziamento sociale e divieto di assembramento all’interno delle aule e dei corridoi del Tribunale, uso di mascherina, lavaggio frequente delle mani.

Visto l’art. 1 della legge 25 giugno 2020 n. 70, restano confermati i rinvii già effettuati e le modalità di trattazione delle udienze come già programmate.

Il Presidente
Carla Garlatti

